

**Causa C-166/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

17 marzo 2023

**Giudice del rinvio:**

Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen) (Svezia)

**Data della decisione di rinvio:**

15 marzo 2023

**Ricorrente:**

Naturvårdsverket

**Resistente:**

Nouryon Functional Chemicals AB

---

SVEA HOVRÄTT **VERBALE** [OMISSIS]

Mark- och miljööverdomstolen 2023-03-07 [OMISSIS]

[OMISSIS]

**PARTI**

**Ricorrente**

Naturvårdsverket

[OMISSIS] Stoccolma

**Resistente**

Nouryon Functional Chemicals AB [OMISSIS]

[OMISSIS] Göteborg

[OMISSIS]

[OMISSIS]

**ORDINANZA** (da notificare il 2023-03-15)

1) Il Mark- och miljööverdomstolen (Corte d'appello per il territorio e l'ambiente; in prosiegua: il «MÖD») chiede la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e presenta una domanda di pronuncia pregiudiziale conformemente all'allegato A al presente verbale.

2) Il MÖD dispone che il procedimento sia sospeso in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

[OMISSIS]

### **ALLEGATO A**

[OMISSIS]

### **DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE**

[OMISSIS]

#### **Introduzione**

- 1 La direttiva sullo scambio di quote di emissioni (2003/87/CE) <sup>1</sup> è attuata nel diritto svedese principalmente dalla lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser [legge (2020:1173) su determinate emissioni di gas a effetto serra; in prosiegua: la «legge su determinate emissioni di gas a effetto serra»] e dalla förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser [ordinanza (2020:1180) su determinate emissioni di gas a effetto serra; in prosiegua: l'«ordinanza su determinate emissioni di gas a effetto serra»]. <sup>2</sup> La legge su determinate emissioni di gas a effetto serra integra anche i regolamenti dell'UE adottati sulla base della direttiva, tra cui il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (in prosiegua: il «regolamento sul monitoraggio e la comunicazione»).
- 2 In Svezia è vietato rilasciare senza autorizzazione gas a effetto serra dagli impianti che svolgono le attività indicate nell'allegato all'ordinanza su determinate emissioni di gas a effetto serra (v. capitolo 3, § 1). È la Naturvårdsverket (Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente; in prosiegua: la «NV», un'autorità amministrativa statale) ad essere responsabile della gestione delle domande e del

<sup>1</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

<sup>2</sup> [OMISSIS]

rilascio dei permessi. La NV è anche l'autorità di regolamentazione e, inoltre, l'autorità responsabile per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, la verifica dei dati e la concessione delle quote di emissione (v. capitolo 2, § 1, dell'ordinanza su determinate emissioni di gas a effetto serra).

- 3 Il gestore che desidera chiedere l'autorizzazione a rilasciare emissioni di gas a effetto serra deve presentare tale domanda alla NV. Alla domanda deve essere allegato, tra l'altro, un piano di monitoraggio contenente le informazioni cui si riferisce l'articolo 12 del regolamento sul monitoraggio e la comunicazione.
- 4 In qualità di autorità di regolamentazione, la NV ha ingiunto alla società Nouryon Functional Chemicals AB (in prosieguo: la «Nouryon») - che gestisce un impianto petrolchimico nel comune di Stenungsund (Svezia) - di integrare il piano di monitoraggio della società. L'ingiunzione impone alla Nouryon di integrare il piano aggiungendovi un inceneritore in cui viene effettuato l'incenerimento di rifiuti pericolosi sotto forma di acque reflue prodotte durante il processo produttivo dell'azienda.
- 5 Nouryon ha presentato ricorso contro tale ingiunzione presso il Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Tribunale per il territorio e l'ambiente, Nacka, Svezia), che ha annullato l'ingiunzione sulla base del fatto che le unità che inceneriscono rifiuti pericolosi non devono essere incluse in un'autorizzazione alle emissioni di gas serra. Tale tribunale ha fatto riferimento all'istruzione 4 dell'allegato all'ordinanza svedese [sulle emissioni] che stabilisce che, se la soglia di capacità viene superata, tutte le unità in cui vengono bruciati combustibili, ad eccezione delle unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani, devono essere incluse nell'autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra. L'istruzione 4 attua la clausola 5 dell'allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissione.
- 6 La NV ha impugnato tale sentenza dinanzi al MÖD [OMISSIS]. La questione sottoposta al MÖD è se l'inceneritore debba essere incluso nel piano di monitoraggio o se debba esserne esente.

### **L'impianto della Nouryon**

- 7 L'impianto della Nouryon (Piano nazionale di assegnazione numero 350) produce prodotti chimici organici sfusi. L'attività viene svolta sulla base di un'autorizzazione per attività pericolose per l'ambiente rilasciata nel 2004 con sentenza del Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Tribunale per il territorio e l'ambiente, Vänersborg, Svezia) (...). L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base del miljöbalken (1998:808) [Codice ambientale (1998:808); in prosieguo: il «MB»] - il principale testo normativo in materia ambientale in Svezia - e regola le attività per quanto riguarda, tra l'altro, le questioni relative alle quantità prodotte e all'inquinamento. In sintesi, l'autorizzazione consente all'azienda di trattare e produrre ogni anno una quantità significativa di prodotti

chimici di vario tipo. La quantità di produzione supera le cento tonnellate al giorno.

- 8 Il processo di produzione crea rifiuti pericolosi sotto forma di acque reflue. In base a un'ordinanza provvisoria<sup>3</sup> contenuta nell'autorizzazione, l'azienda deve trattare tali acque in un inceneritore o farle trattare in un altro impianto autorizzato per rifiuti pericolosi [OMISSIS]. La Nouryon ha scelto di trattare le acque reflue in un inceneritore presso l'impianto di Stenungsund. L'impianto è costruito in modo tale che l'acqua inquinata viene convogliata direttamente dalla parte dell'impianto in cui avviene la produzione chimica all'inceneritore.
- 9 Nel corso della causa è emerso che l'inceneritore viene utilizzato quasi esclusivamente per incenerire le acque reflue prodotte durante il processo, in tutto circa 40 000 tonnellate all'anno. Il contenuto energetico dell'acqua, come dichiarato dalla Nouryon, è quasi trascurabile, quindi l'incenerimento viene effettuato con l'aggiunta di gas combustibile. L'energia prodotta dall'incenerimento viene poi recuperata per l'impianto sotto forma di vapore da utilizzare nel processo produttivo. La maggior parte dell'energia per la produzione è ottenuta, tuttavia, da una caldaia industriale. Nel 2017, l'inceneritore è stato alimentato con 4 289 tonnellate di gas combustibile, che corrispondono a 245 terajoule, e ha restituito 182 terajoule. In quell'anno, l'incenerimento di gas combustibili nella caldaia industriale corrispondeva a circa 726 terajoule (circa 14 069 tonnellate). L'incenerimento nell'inceneritore dà luogo, secondo la Nouryon, a emissioni di gas serra nell'atmosfera pari a circa 11 500 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Secondo la NV, le emissioni annuali ammontano a 17 000 tonnellate.
- 10 L'impianto della Nouryon per la produzione di prodotti chimici sfusi rientra nella descrizione dell'attività 23 dell'allegato all'ordinanza svedese [su determinate emissioni di gas a effetto serra]. Ciò significa che l'azienda non solo necessita di un'autorizzazione ai sensi del MB [OMISSIS], ma anche di un'autorizzazione speciale per il rilascio di gas a effetto serra dall'impianto (v. § 2 della legge [su determinate emissioni di gas a effetto serra] e il capitolo 3, § 1 dell'ordinanza [su determinate emissioni di gas a effetto serra]). Anche l'azienda possiede un'autorizzazione di questo tipo, che però non copre le emissioni dell'inceneritore.

### **L'ordinanza della NV**

- 11 Nell'esaminare la domanda presentata dalla Nouryon per l'assegnazione gratuita prima del quarto periodo di scambio, la NV ha notato che l'inceneritore non era menzionato nel piano di monitoraggio dell'impianto, ossia il piano che deve contenere, tra l'altro, una descrizione dell'impianto e delle attività che vi si svolgono, nonché un elenco delle fonti di emissione dell'impianto (v. § 6 della legge che attua il regolamento esecutivo 2018/2066, della Commissione, sul

<sup>3</sup> [OMISSIS]

monitoraggio e la comunicazione di determinate emissioni di gas a effetto serra). Le emissioni di gas serra dell'inceneritore non sono quindi incluse nel calcolo delle emissioni complessive dell'impianto della Nouryon.

- 12 Sulla base di ciò, la NV ha ingiunto alla Nouryon di presentare un piano di monitoraggio supplementare che includesse anche l'inceneritore. La NV ha sottolineato che l'azienda ha bisogno di quote di emissione per le emissioni di tutte le unità che sono parte integrante dell'impianto, poiché l'impianto è coperto da una descrizione dell'attività nell'allegato dell'ordinanza su alcune emissioni di gas a effetto serra. In una situazione del genere, secondo la NV non è rilevante che una delle unità integrate incenerisca rifiuti pericolosi.
- 13 La Nouryon ha sostenuto che un'unità che incenerisce rifiuti pericolosi non dovrebbe essere inclusa nel sistema di scambio di quote di emissioni, indipendentemente dal fatto che sia parte integrante di un impianto incluso nel sistema. L'azienda ha sottolineato che ciò risulta dalla formulazione della direttiva e dell'ordinanza nazionale e che non vi è motivo di interpretare le disposizioni in modo diverso. La società ha inoltre affermato che il recupero dell'energia, e quindi la sua integrazione, è solo una parte della gestione energetica dell'azienda e che lo scopo dell'inceneritore è quello di incenerire le acque reflue prodotte durante il processo di produzione. Il piano di monitoraggio successivamente presentato dall'azienda alla NV non includeva l'inceneritore.

#### **La controversia dinanzi al Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen**

- 14 La Nouryon ha presentato ricorso contro l'ingiunzione dinanzi al Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Tribunale per il territorio e l'ambiente, Nacka, Svezia). Il tribunale ha affermato che è chiaro che lo scopo dell'inceneritore è quello di incenerire i rifiuti pericolosi. Con riferimento all'eccezione contenuta nell'istruzione 4 dell'allegato all'ordinanza su determinate emissioni di gas a effetto serra - secondo cui tutte le unità che bruciano combustibile devono essere incluse nell'autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra, ad eccezione delle unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi - il tribunale ha considerato che l'inceneritore non dovesse essere incluso nell'autorizzazione e quindi nemmeno nel piano di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra dell'azienda. Il tribunale ha quindi annullato l'ingiunzione.

#### **La controversia dinanzi al MÖD**

- 15 La NV ha impugnato la sentenza dinanzi al MÖD chiedendo che l'ingiunzione fosse mantenuta. La NV ha inoltre sostenuto che il tribunale dovrebbe chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione se l'inceneritore debba essere considerato parte dell'impianto e se l'eccezione di cui alla clausola 5 dell'allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni significhi, in questo caso, che non sono necessarie quote di emissioni per le emissioni di tale inceneritore. La Nouryon ha sostenuto che la

sentenza del mark- och miljödomstolen (Tribunale per il territorio e l'ambiente) non doveva essere modificata.

- 16 La NV ha asserito, in sintesi, quanto segue. La Nouryon ha scelto di trattare i rifiuti pericolosi nel proprio inceneritore. I rifiuti sono una conseguenza diretta della produzione chimica. L'inceneritore genera una quantità significativa di calore che viene utilizzato direttamente nella produzione di prodotti chimici. L'inceneritore non è quindi un'unità separata, come indicato nell'istruzione 4, ma è parte integrante dell'impianto di produzione. L'inceneritore, avendo una funzione nella produzione dei prodotti chimici, non è un'unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi. L'applicazione dell'istruzione 4 come eccezione generale per le unità che bruciano rifiuti pericolosi non è in linea con lo scopo generale del sistema di scambio delle quote di emissione.
- 17 In sintesi, la Nouryon ha sostenuto quanto segue. L'espressione «ad eccezione delle unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi» significa inequivocabilmente che anche le unità che fanno parte di un impianto per il quale è richiesta un'autorizzazione alle emissioni possono essere esentate. La questione è quindi se l'inceneritore sia un'unità che rientra nell'eccezione. Lo scopo dell'incenerimento gioca un ruolo decisivo in questa valutazione. Lo scopo dell'inceneritore non è recuperare energia, ma incenerire le acque reflue prodotte nel processo di produzione. L'impianto non dipende dall'energia dell'inceneritore. L'inceneritore è collegato ad altre parti dell'impianto solo per evitare che il calore vada sprecato. Il mancato utilizzo del calore sarebbe contrario all'obiettivo della legislazione ambientale di recuperare e conservare l'energia, ma non implica alcun effetto funzionale sull'impianto. Non vi è quindi alcuna questione di coincenerimento. In questo contesto, l'inceneritore non deve essere incluso nel sistema di scambio di quote di emissioni.

### **Diritto dell'Unione europea**

#### *La direttiva sullo scambio di quote di emissioni*

- 18 La direttiva sullo scambio di quote di emissioni deve essere applicata alle attività elencate nell'allegato I della direttiva (v. articolo 2, paragrafo 1). Per «impianto» si intende: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento (v. articolo 3, primo comma, lettera e);
- 19 L'introduzione all'allegato contiene sia disposizioni generali sulle attività e sugli impianti coperti dalla direttiva (v. punti da 1 a 6), sia disposizioni più precise sulle attività specifiche coperte.
- 20 La clausola 5 [dell'allegato I] stabilisce che quando in un impianto si riscontra il superamento della soglia di capacità di una qualsiasi attività di cui all'allegato, tutte le unità in cui vengono bruciati combustibili, ad eccezione delle unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani, devono essere incluse

nell'autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra (la versione in lingua inglese della direttiva recita: «(...) *other than units for the incineration of hazardous or municipal waste*»).

- 21 Le disposizioni precise riguardanti le attività che rientrano nella direttiva comprendono, tra l'altro, la produzione di prodotti chimici organici sfusi mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi analoghi, con una capacità produttiva superiore a 100 tonnellate al giorno, ossia il tipo di attività svolta dalla Nouryon.
- 22 Anche le attività che comportano la combustione di combustibili in impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (ad eccezione degli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) sono incluse nell'elenco delle attività coperte. L'attività della Nouryon non rientra, a quanto pare, in questa descrizione.
- 23 Di solito è la capacità produttiva o la soglia di produzione che viene utilizzata per valutare se un'attività deve rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, ma viene utilizzata anche la potenza termica nominale totale. L'input è calcolato sommando la potenza termica nominale di tutte le unità tecniche che fanno parte dell'impianto in cui vengono bruciati i combustibili. Tali unità possono essere, tra l'altro, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, fornaci ed inceneritori. (Le unità dotate di una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non devono comunque essere prese in considerazione ai fini di tale calcolo) (v. punti 2 e 3 dell'allegato I della direttiva).

*Regolamento (UE) 2018/2066 sul monitoraggio e la comunicazione dei dati.*

- 24 Il sistema di scambio delle quote di emissione si basa sulla comunicazione da parte dei gestori all'autorità di regolamentazione delle emissioni prodotte dalle singole attività (ma anche di eventuali cambiamenti di attività). A tal fine, è previsto che un'autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra debba contenere una dichiarazione delle attività e delle emissioni dell'impianto e un piano di monitoraggio (v. articolo 6, paragrafo 2).
- 25 Il regolamento sul monitoraggio e la comunicazione prevede che il monitoraggio e la comunicazione siano completi e riguardino tutte le emissioni di processo e di combustione da tutte le fonti di emissione e i flussi di fonti appartenenti alle attività elencate nell'allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissione (v. articolo 5). Il regolamento contiene anche disposizioni specifiche riguardanti la misurazione e la comunicazione delle emissioni per le varie attività. Le disposizioni relative alla produzione di prodotti chimici organici sfusi sono contenute nella sezione 18 dell'allegato IV.
- 26 I gestori devono modificare il piano di monitoraggio se non è conforme ai requisiti del regolamento e l'autorità competente chiede al gestore di modificarlo (v. articolo 14, paragrafo 2).

## Orientamenti della Commissione UE

27 La Guida della Commissione<sup>4</sup> afferma, con riferimento alla clausola 5 dell'allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, che essa riguarda le «unità» per l'incenerimento dei rifiuti e inoltre che il punto riguarda principalmente l'inclusione (nel sistema di scambio di quote di emissioni) delle «attività associate», vale a dire le attività che sono direttamente associate a un'attività di cui all'allegato. Per decidere se un'unità debba essere inclusa o esentata ai sensi della clausola 5, la Commissione prevede il seguente processo decisionale (v. sezione 3.3.3):

1) Esiste una parte dell'impianto che, secondo il parere dell'autorità competente, è dedicata all'incenerimento (non al coincenerimento) di rifiuti pericolosi o urbani? Se no: nessuna unità da esentare.

2) Questa unità fa parte di un'altra attività elencata nell'allegato I della direttiva [sullo scambio di quote di emissioni] (ad esempio, parte integrante di una raffineria o di una produzione di prodotti chimici organici sfusi)? In caso affermativo, essa è comunque inclusa nel [sistema di scambio di quote di emissioni] dell'UE come parte di tale attività.

3) Se al punto 2 la risposta è negativa, l'unità può essere esentata dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.

28 La Guida sembra quindi, in applicazione della clausola 5, distinguere tra unità che fanno parte dell'attività e unità che sono direttamente associate all'attività. Secondo la Commissione, quindi, l'eccezione per i rifiuti pericolosi e urbani non si applica a un'unità di incenerimento che *fa parte* di un'attività elencata nell'allegato I della direttiva. Ciò sembra significare che, secondo la Guida, è di importanza decisiva per l'applicazione dell'eccezione di cui alla clausola 5 se un'unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi debba essere considerata parte dell'attività principale dell'impianto.

29 A questo proposito, si può notare che la Guida, per quanto riguarda gli impianti di incenerimento più grandi (la descrizione dell'attività introduttiva nell'allegato I della direttiva), stabilisce che un impianto che incenerisce rifiuti deve essere incluso nel sistema di scambio di quote di emissioni, a condizione che il combustibile utilizzato non sia un rifiuto pericoloso o urbano (v. sezione 3.3.2). Nella stessa sezione si afferma, inoltre, che anche gli impianti di coincenerimento devono essere inclusi nel sistema. La Commissione fa riferimento a tal riguardo alla definizione di «impianto di coincenerimento» contenuta nella direttiva sull'incenerimento dei rifiuti<sup>5</sup>. Questa definizione si trova ora, con contenuti

<sup>4</sup> Guidance on Interpretation of Annex I of the EU Emission Trading System Directive (excl. aviation activities), 18 marzo 2010.

<sup>5</sup> Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU 2000, L 332, pag. 91).

sostanzialmente identici, nella direttiva sulle emissioni industriali <sup>6</sup>. Si parla di coincenerimento quando lo scopo principale non è lo smaltimento dei rifiuti ma la generazione di energia o la produzione di prodotti materiali (v. articolo 3, paragrafo 41). Se un'unità con tale attività è gestita all'interno di un impianto per la produzione industriale, l'attività deve essere considerata un impianto di coincenerimento, ad esempio se una parte significativa del combustibile utilizzato è convenzionale o se consiste in rifiuti diversi da quelli pericolosi o urbani. Dall'esempio fornito nella Guida sul processo decisionale per l'applicazione della disposizione di eccezione ora in questione, sembra che le unità di coincenerimento non debbano essere esentate (v. sezione 3.3.3).

### Normativa svedese

- 30 La legge (2020:1173) su determinate emissioni di gas a effetto serra mira a implementare la direttiva sullo scambio di quote di emissione e a integrare i regolamenti adottati sulla base della direttiva (v. § 1). Per *emissioni di gas a effetto serra* si intende il rilascio nell'atmosfera di anidride carbonica, protossido di azoto o perfluorocarburi da una o più fonti situate all'interno di un impianto. Per *impianto* si intende un'unità tecnica fissa in cui si svolgono una o più attività che danno luogo a emissioni per le quali è necessaria un'autorizzazione ai sensi della legge, nonché qualsiasi altra attività direttamente associata che abbia un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che possa avere un effetto sulle emissioni e sull'inquinamento. (v. §§ 2, 3 e 7).
- 31 È vietato, senza autorizzazione, rilasciare gas a effetto serra da impianti in cui si svolge un'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione (v. capitolo 3, § 1, dell'ordinanza (2020:1180) su determinate emissioni di gas a effetto serra). Il gestore deve monitorare e comunicare le emissioni in conformità all'ordinanza sul monitoraggio e la comunicazione (v. capitolo 3, § 13).
- 32 L'allegato all'ordinanza svedese contiene - analogamente alla formulazione del quadro normativo di cui all'allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni - in parte istruzioni per valutare se un'attività rientra in una descrizione e in parte descrizioni delle attività che richiedono l'autorizzazione. Le disposizioni dell'allegato che sono rilevanti per il presente caso corrispondono sostanzialmente a quelle dell'allegato I della direttiva.
- 33 Ai sensi dell'ordinanza svedese, la potenza termica nominale totale dev'essere calcolata insieme per tutte le unità tecniche, ad esempio caldaie ed inceneritori, in cui vengono bruciati combustibili nell'impianto. (Le unità dotate di una potenza termica nominale inferiore a tre megawatt e le unità che bruciano esclusivamente biomassa non devono comunque essere incluse nel calcolo) (v. istruzione 2).

<sup>6</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) [(rifusione)] (GU 2010, L 334, pag. 17).

- 34 Se la soglia per una determinata attività è stata superata, tutte le unità in cui vengono bruciati combustibili, ad eccezione delle unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani, devono essere incluse nell'autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra (v. istruzione 4). La disposizione ha lo stesso contenuto della corrispondente istruzione della direttiva (v. direttiva sullo scambio di quote di emissioni, clausola 5 dell'allegato I).
- 35 La descrizione 1 dell'allegato all'ordinanza svedese riguarda l'emissione di anidride carbonica da un impianto di incenerimento che (1) ha una potenza termica nominale totale superiore a 20 megawatt, o (2) ha una potenza termica nominale inferiore a 20 megawatt ed è (a) collegato per la consegna a una rete di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 megawatt e (b) approvato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24 della direttiva sullo scambio di quote di emissioni.
- 36 Gli impianti per la produzione di prodotti chimici organici sfusi con una capacità produttiva superiore a 100 tonnellate al giorno necessitano di un'autorizzazione (v. descrizione 23). La disposizione ha sostanzialmente lo stesso contenuto della corrispondente disposizione dell'allegato I della direttiva.

#### **La necessità di una pronuncia pregiudiziale**

- 37 L'istruzione 4 dell'ordinanza svedese attua la clausola 5 dell'allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni. Il MÖD considera che, per quanto riguarda le unità di incenerimento dei rifiuti pericolosi, la disposizione svedese abbia la stessa formulazione e lo stesso significato di quella della direttiva. La formulazione risulta chiara: se un impianto supera la soglia di capacità per un'attività elencata nell'allegato, tutte le unità in cui vengono bruciati i combustibili devono essere incluse nell'autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra, ad eccezione, per quanto qui interessa, delle unità per l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
- 38 La Guida della Commissione sembra basarsi sul fatto che lo scopo di un'unità è importante per stabilire se un'unità *per* l'incenerimento di rifiuti pericolosi debba o meno essere inclusa nel sistema di scambio di emissioni. Secondo il MÖD, l'interpretazione della clausola 5, secondo la quale deve trattarsi di un'unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi, è in qualche modo supportata. Nella sua Guida, la Commissione utilizza l'espressione «dedicato» (*dedicated to*) all'incenerimento dei rifiuti pericolosi; un inceneritore dedicato alla produzione di energia, ma che può essere utilizzato anche per smaltire i rifiuti, non sarebbe quindi esente. La Guida sembra inoltre affermare che le unità di coincenerimento, ossia le unità che hanno uno scopo principale diverso dallo smaltimento dei rifiuti, non devono essere esentate.
- 39 La Guida afferma inoltre che la disposizione di esenzione di cui alla clausola 5 è intesa principalmente a disciplinare i casi in cui un'unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi direttamente connessa all'attività principale - vale a dire un'unità

che, da un punto di vista tecnico, è associata all'attività svolta nel sito e che può avere un effetto sulle emissioni e sull'inquinamento (*associated activities*) - deve essere inclusa nel sistema di scambio delle quote di emissione. La Guida afferma che la disposizione non è di norma pertinente se all'interno di un impianto esiste un'unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi che è parte integrante di un'attività coperta dalla direttiva. Il MÖD ritiene che questo punto di vista manchi di un supporto diretto nella formulazione della disposizione, ma che questo possa effettivamente essere un modo, nell'applicazione di questa disposizione, per risolvere la questione se lo scopo dell'inceneritore sia quello di incenerire rifiuti pericolosi o di consentire la produzione (allo stesso tempo di essere utilizzato per lo smaltimento di rifiuti pericolosi).

- 40 Il MÖD ritiene che la disposizione della clausola 5 possa essere interpretata in modi diversi. Per il tribunale non è chiaro se, ai sensi della disposizione, sia necessario che l'unità sia dedicata all'incenerimento di rifiuti pericolosi; un inceneritore che è dedicato alla produzione di calore per il processo di produzione, ma è anche utilizzato per smaltire rifiuti pericolosi, può essere considerato un'unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi. Se si accetta l'interpretazione della Commissione, non è chiaro quali siano i criteri rilevanti per valutare il grado di associazione di un'unità con un'attività. Per esempio, non è chiaro se sia necessario che, affinché l'unità sia considerata parte integrante [dell'impianto], la produzione debba divenire impossibile o non consentita senza l'unità di cui trattasi (v. Guida della Commissione UE, pag. 14, nota 14), o se sia sufficiente che l'unità sia tecnicamente collegata all'impianto in generale ed accetti rifiuti pericolosi soltanto da tale impianto.
- 41 Il MÖD si chiede inoltre se anche altri fattori possano essere rilevanti per valutare se un'unità debba essere considerata dedicata all'incenerimento di rifiuti pericolosi. Un fattore, ad esempio, può riguardare il coincenerimento e, un altro, la quantità di combustibile aggiunto per incenerire i rifiuti pericolosi (v. Guida della Commissione, sezioni 3.3.2 e 3.3.3).
- 42 In sintesi, il MÖD ritiene che non sia chiaro e non sia stato chiarito come la clausola 5 dell'allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni debba essere applicata in un caso come quello in esame. La questione è rilevante per il diritto dell'Unione europea. Per potersi pronunciare sul caso, il MÖD necessita di una risposta alle questioni interpretative riportate di seguito.

### **Questioni pregiudiziali**

- 43 Il MÖD chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di risolvere le seguenti questioni pregiudiziali.
- 1) Se l'esenzione per le unità di incenerimento di rifiuti pericolosi di cui alla clausola 5 dell'allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni - secondo cui tutte le unità in cui vengono bruciati combustibili devono essere incluse nell'autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra, ad eccezione delle

unità di incenerimento di rifiuti pericolosi - sia applicabile a tutte le unità che inceneriscono rifiuti pericolosi, o se debba sussistere un fattore qualificante affinché tale esenzione sia applicata. Qualora un fattore siffatto sia necessario, se la finalità dell'unità sia quindi determinante per l'applicazione dell'esenzione o se possano essere rilevanti anche altri fattori.

2) Qualora la finalità dell'unità sia determinante per la valutazione, se l'esenzione debba essere applicata anche a un'unità che incenerisce rifiuti pericolosi ma che ha una finalità principale diversa dall'incenerimento.

3) Qualora l'esenzione si applichi solo a un'unità che ha come scopo principale l'incenerimento di rifiuti pericolosi, quali criteri debbano essere utilizzati nella valutazione di tale scopo.

4) Qualora, in una valutazione, sia decisivo che l'unità debba essere considerata parte integrante di un'attività in un impianto per il quale è richiesta un'autorizzazione ai sensi della direttiva - ad esempio, come indicato nella sezione 3.3.3 della Guida della Commissione - quali requisiti debbano essere fissati affinché l'unità sia considerata parte integrante dello stesso. Se sia possibile esigere, ad esempio, che la produzione sia impossibile o non consentita senza l'unità (v. Guida della Commissione, pag. 14, nota 14), oppure sia sufficiente che l'unità sia tecnicamente collegata all'impianto e che accetti rifiuti pericolosi solo da tale impianto.

[OMISSIS]